



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 21,12,2021

Prot. 0009048

Com. n.51

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore.

Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" (legge 3 dicembre 2021, n.205 in [Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021](#)).

Nel rinviare alla nostra [nota del 10 ottobre u.s.](#) per i contenuti iniziali del decreto legge, si riporta una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema introdotte in sede di conversione ed in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

1. Sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 1, co. 1, lett. a, n. 2)

La disposizione in esame – modificata in sede di conversione – novella l'articolo 5 del decreto c.d. "Riaperture" (D.L. n. 52/2021), inserendo il nuovo comma 1-*bis* il quale consente, in zona bianca, a decorrere dall'11 ottobre 2021, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del DL n.33 del 2000, con accesso riservato solo ai soggetti muniti di green pass, con tracciamento dell'accesso alle strutture e nei limiti di capienza del 75 per cento all'aperto e 50 per cento al chiuso rispetto alla capienza massima autorizzata. Nei locali al chiuso in cui si svolgono le suddette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo di aria o in alternativa, a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione, di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2.

2. Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori (art. 1-bis)

Viene modificato l'articolo 1, comma 545-bis, della legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) che - si ricorda - aveva previsto, ai fini del contrasto al fenomeno del cd. "secondary ticketing", l'impiego di titoli nominativi per l'accesso alle attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

Quanto all'ambito di applicazione di tale disciplina - introdotta con la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 1099-1100 della L. 30 dicembre 2018, n. 45, su cui si è riferito con nostra [nota del 9 gennaio 2019](#), cui si rimanda per maggiore approfondimento) - era escluso lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. La disposizione in commento amplia il novero delle esclusioni ricomprendendo anche le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari. Anche per esse dunque non è previsto che i titoli di accesso siano nominativi.

3. Green Pass per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (art. 2-bis)

Il nuovo art. 2-bis - introdotto in sede di conversione - prevede che, a decorrere dall' 8 dicembre u.s. - data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto - fermo restando l'obbligo di accesso con green pass ai bus adibiti a servizi di noleggio con conducente, per questi ultimi, esclusi quelli impiegati nei servizi integrativi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentita la capienza massima di riempimento.

4. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 9)

L'articolo 9 del provvedimento in esame, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 196/2003 (Codice privacy) e alla Legge n. 5 del 2018 (registro delle opposizioni) che, in sede di conversione, sono state profondamente riviste come di seguito riportato.

4.1 Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 9, co. 1, lett. a, n. 1)

L'articolo 2-ter del codice privacy amplia la base giuridica che legittima i trattamenti di dati personali effettuati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, prevedendo che questa possa essere individuata non soltanto da una norma di legge e da un regolamento ma, anche, attraverso atti amministrativi generali.

Si inserisce, inoltre, nel corpo del suddetto articolo 2-ter, un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali è consentito anche se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri.

I soggetti pubblici a cui viene attribuita tale facoltà sono:

- le Amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Autorità indipendenti e le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato il cui elenco è fornito annualmente dall'Istat;
- le società a controllo pubblico statale, con esclusione dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato;
- le società a controllo pubblico locale, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, con esclusione, anche in questo caso, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato.

E' stato inoltre precisato che l'esercizio dei pubblici poteri, da parte dei soggetti sopra indicati, debba avvenire nel rispetto dell'art. 6 del reg. 2016/679, che individua i presupposti di liceità del trattamento, al fine di non arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Per effetto della previsione del nuovo comma 1-bis, vengono modificati, anche, i commi 2 e 3 del citato art. 2-ter. In particolare:

- la comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali (diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento 2016/679 e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del predetto Regolamento) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa non solo quando prevista da una norma di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale, ma anche quando è comunque necessaria (ai sensi del comma 1-bis) per l'adempimento di compiti svolti nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad essi attribuiti;
- nel caso di diffusione e di comunicazione di dati personali, a soggetti che intendano trattarli per altre finalità, sarà necessario darne notizia al Garante, almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione di tali dati, sempre che questi siano trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 2-ter, comma 1-bis).

4.2 Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, co. 1, lett. b, n. 1 e 2)

La disposizione dell'articolo 9, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2) – inserita in sede di conversione – modifica l'articolo 2-sexies del codice della privacy, prevedendo:

- al n. 1) – che interviene sul comma 1 del predetto art. 2-sexies – che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico, sono ammessi – con estensione analoga a quella prevista dall'art. 2-ter - non soltanto sulla base di disposizioni di legge e di regolamento, ma anche sulla base di atti amministrativi generali;



- al n. 2) – che aggiunge il comma 1-bis allo stesso art. 2-sexies – che i dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, siano trattati dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall’Agenzia italiana del farmaco, dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni, anche mediante l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale (incluso il fascicolo sanitario elettronico - FSE), con finalità compatibili con quelle del trattamento. Le modalità e le finalità di tale interconnessione sono rimesse all’emanazione di un decreto da parte del Ministro della Salute, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal codice della Privacy, dal codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) e dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilità.

4.3 Abrogazione del potere di controllo preventivo del Garante Privacy per i trattamenti a rischio elevato (art. 9, co.1, lett.c)

La lettera c) dell’articolo in commento non ha subito modifiche in sede di conversione. Confermata dunque l’abrogazione dell’articolo 2-quinquiesdecies del codice privacy, che disponeva, con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati, la possibilità per il Garante di effettuare un controllo preventivo e di prescrivere – con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio - misure a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento era tenuto ad adottare.

4.4. Base giuridica dei trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o di difesa (art. 9, co.1, lett. d)

La lett. d) dell’articolo in commento, introdotta in sede di conversione, modifica l’articolo 58 del codice della privacy, consentendo il trattamento di dati relativi a sicurezza nazionale o difesa, anche sulla base di disposizioni previste da atti amministrativi generali.

4.5 Trattamento e conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (art. 9, co. 1, lett. e)

In sede di conversione, l’articolo 9, comma 1, lett. e) introduce nuovamente il comma 5 all’articolo 132 del codice della privacy (abrogato nel testo originario del decreto legge), con una modifica ai fini di coordinamento normativo.

Viene, pertanto, confermata la disposizione contenuta nel citato comma 5 in virtù della quale il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, conservati dal fornitore per finalità di accertamento e repressione dei reati deve avvenire, a garanzia dell’interessato, sulla base di misure e di accorgimenti che il Garante deve individuare, non più secondo le modalità di cui all’articolo 2-quinquiesdecies (norma abrogata), ma con provvedimento di carattere generale.

4.6 Consultazione preventiva del Garante (art. 9, co. 1, lett. i)

La disposizione in commento ha inserito in sede di conversione due nuovi commi nel corpo dell'articolo 154 del codice Privacy. In particolare:

- il comma 5 bis, circoscrive i casi in cui gli Stati membri devono consultare il Garante durante l'elaborazione di un atto legislativo per il quale la valutazione di impatto sulla protezione dei dati indichi un rischio elevato, alle sole ipotesi in cui il la legge o il regolamento in corso di adozione disciplini espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali (come ad esempio la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione) nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizzi espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate;
- il comma 5-ter, dispone che qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiari che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti legge, il Garante esprima il parere in una fase (non più preliminare) ma successiva, ossia in sede parlamentare in caso di disegni di legge o di disegni di legge di conversione dei decreti legge, e in sede di esame definitivo in caso di schemi di decreto legislativo sottoposti a parere delle commissioni parlamentari.

4.7 Criteri di applicazione sanzioni amministrative pecuniarie (art. 9, co.1, lett. m)

La disposizione in esame, modificando i commi 5 e 7 dell'art. 166 del codice della privacy, ha aggiunto in sede di conversione due previsioni: la prima relativa ai criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'altra concernente il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

In particolare:

- al comma 5 viene aggiunta in fine una disposizione che prevede che la notifica al titolare o al responsabile del trattamento delle presunte violazioni possa essere omessa – nei confronti dei titolari del trattamento effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero per fini di sicurezza nazionale e di difesa ovvero ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali - soltanto nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni abbiano già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, e che comunque il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento;



- al comma 7 si aggiunge, quale possibile sanzione amministrativa accessoria, quella della pubblicazione dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale, volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Inoltre, è previsto che nella determinazione della sanzione il Garante possa tenere conto anche di eventuali campagne di sensibilizzazione al rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione.

4.8 Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 9, co. 1, lett. o)

L'articolo 9, comma 1, lettera o), introdotta in sede di conversione, modifica l'art. 170, precisando che la pena della reclusione, relativa all'inosservanza dei provvedimenti del Garante, consegue all'accertamento di un concreto documento arrecato ai soggetti interessati al trattamento ed a seguito di presentazione di querela da parte della persona offesa.

4.9 Trattamento dei dati personali e prevenzione dei reati, modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (art. 9, co.3)

La disposizione in esame, inserita in sede di conversione, modifica gli articoli 5 e 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva europea n. 680 del 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A seguito delle modifiche al predetto articolo 5 si prevede che il trattamento dei dati personali è lecito non soltanto se effettuato sulla base di una norma di legge o di regolamento – in questo caso non più solo con riferimento ai casi previsti dalla legge – ma, anche, sulla base di atti amministrativi generali, che individuano i dati personali e le finalità di trattamento. Per il trattamento o le categorie di trattamenti non occasionali, riguardanti i dati di cui sopra, inoltre, i termini, le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato - quali l'accesso, la rettifica, la rimozione, la limitazione del trattamento - sono individuati con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno e non più con regolamento governativo, come indicato nel testo originario.

Viene infine modificato l'art. 45 precisando che la pena della reclusione consegue ad un concreto documento ai danni dei soggetti interessati e a seguito di presentazione di querela da parte della persona offesa. Quest'ultime modificazioni sono in linea con quelle sopra richiamate all'art. 170 del Codice privacy.

4.10 Disposizioni transitorie (art. 9, co.5)

L'articolo 9, comma 5, inserito in sede di conversione, prevede alcune disposizioni transitorie. Si dispone che le modifiche introdotte nel Codice privacy sopra commentate – relative ai casi in cui il trattamento viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 2-ter del Codice) o per



il trattamento di dati personali relativi alla salute (art. 2-sexies), o per il trattamento per fini di sicurezza nazionale o difesa (art. 58) - si debbano applicare anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore rinviino a norme regolamentari per individuare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, le finalità del trattamento, le misure per tutelare i diritti degli interessati.

4.11 Pareri del Garante Privacy sui progetti del PNRR (art. 9, co.7)

I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030, dovranno essere resi nel termine tassativo di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

4.12 Registro delle opposizioni (art. 9, co.8)

La disposizione in commento – introdotta in sede di conversione – modifica gli articoli 1 e 2 della legge n. 5 del 2018 recante *“Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”*.

In particolare, viene ampliato l’ambito di applicazione delle disposizioni concernenti il registro delle opposizioni di cui all’art. 1, comma 2, della citata legge. Potranno dunque iscriversi a tale registro tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche indipendentemente dalle modalità in cui il predetto trattamento è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l’impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore.

Conseguentemente, si interviene sul comma 5 del medesimo articolo 1, l. n. 5/2018, sopprimendo il riferimento al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono. La disposizione, quindi, prevede che la revoca dei consensi precedentemente espressi, che segue all’iscrizione nel registro delle opposizioni, può avvenire indipendentemente dalle modalità con cui è avvenuto il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, ovvero anche mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore.

Con una modifica del comma 12 del medesimo articolo 1, concernente l’obbligo della consultazione mensile del registro delle opposizioni nel caso in cui siano condotte iniziative di vendita telefoniche e comunicazioni commerciali, si prevede che tale obbligo sussista a prescindere dall’intervento di un operatore umano.

Infine viene modificato l’articolo 2, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 5/2018, concernente l’obbligo di garantire l’identificazione delle linee di chiamata per tutti coloro che svolgano attività di call center, specificando che tale attività possa consistere in chiamate con o senza operatore.

4.13 Videosorveglianza con riconoscimento facciale ed uso dei dati biometrici (art. 9, commi da 9 a 12)

I commi da 9 a 12 dell'articolo 9 – introdotti in sede di conversione – intervengono in tema di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale.

In particolare, si prevede la sospensione dell'installazione di sistemi di riconoscimento facciale che utilizzano dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 9).

La sospensione non si applica agli impianti di videosorveglianza, conformi alla normativa vigente, che non usano i sistemi di riconoscimento facciale (comma 10).

L'inosservanza della previsione relativa alla sospensione dell'installazione di sistemi di riconoscimento facciale, dall'8 dicembre u.s. – data di entrata in vigore della legge di conversione in analisi – e fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, determina l'applicazione delle sanzioni amministrative comprese tra 50.000 euro e 150.000 euro, come previste dall'art. 166, comma 1, del Codice della privacy e dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Le disposizioni in materia di rilevamento facciale sopra evidenziate non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini della prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali, in presenza - salvo si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero - di parere preventivo favorevole del Garante della privacy (comma 12).

Cordiali saluti

Luigi Taranto